

COMUNE DI CASTELLABATE




**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE IN USO DELLE
PALESTRE COMUNALI IN
ORARIO EXTRASCOLASTICO**

approvato con delibera di Consiglio Comunale

nr. 68 del 29.11.2011

Redazione a cura del
Vice Segretario Comunale – dott. Francesco Di Luccia

Anno 2011





Comune di Castellabate
Provincia di Salerno
P.zza Lucia fraz. S. Maria
Castellabate

Regolamento per la concessione
in uso delle palestre comunali in
orario extrascolastico

Redazione a cura del
Vice Segretario Comunale
dott. Francesco Di Luccia

Area Operativa I
Area Generale di funzionamento e di supporto
Politico – Istituzionale
tel. 0974962322 fax 0974961188
email vicesegretario@comune.castellabate.sa.it
PEC vicesegretario@pec.comune.castellabate.sa.it

SOMMARIO

Art.	Descrizione	Art.	Descrizione
1	Premessa	16	Obblighi delle istituzioni scolastiche
2	Definizioni	17	Pulizia
3	Oggetto e finalità	18	Esonero responsabilità
4	Quadro delle competenze	19	Personale dipendente
5	Attività ammesse	20	Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
6	Soggetto richiedente e requisiti	21	Tariffe e spese di consumo
7	Procedure di assegnazione	22	Sospensione, decadenza, revoca delle concessioni e sanzioni. Rinuncia da parte del concessionario
8	Istanza	23	Vigilanza
9	Documentazione da allegare all' istanza	24	Norme transitorie e finali
10	Cauzione	25	Rinvio dinamico
11	Verbale di consegna	26	Entrata in vigore
12	Carattere delle concessioni		
13	Uso degli impianti		
14	Accesso agli impianti		
15	Condizioni di utilizzo. Norme di comportamento e responsabilità		



ART. 1 - PREMESSA

1. Il Comune di Castellabate, quale ente proprietario delle palestre annesse agli istituti scolastici, in attuazione dell' articolo 3 comma 3 dello Statuto Comunale, favorisce la pratica dilettantistica delle discipline sportive incentivando, per l' effetto, l'accesso e l'effettiva partecipazione alla pratica sportiva anche attraverso un funzionale e corretto uso delle palestre comunali in orario extrascolastico da parte di società e associazioni che ne facciano richiesta.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) *attività sportiva*: pratica di una disciplina sportiva svolta a livello amatoriale, ricreativo rieducativo, ecc.;
 - b) *palestra*: ampio locale chiuso, opportunamente attrezzato per l'esecuzione di esercizi ginnici, di attività sportive e simili di seguito anche definito "*impianto*";
 - c) *manifestazione aperta al pubblico*: evento sportivo caratterizzato dalla presenza di pubblico, pagante o non pagante, che può presenziare alla manifestazione;
 - d) *concessione in uso*: provvedimento con il quale il Comune concede l'uso e la conduzione della palestra per un periodo di tempo determinato e contenuto secondo i limiti temporali indicati nel presente regolamento, o in quelli diversi definiti dal Responsabile del Patrimonio nell'atto di concessione, al fine di un più proficuo utilizzo e per una migliore gestione e redditività;
 - e) *responsabile del patrimonio*: responsabile di area cui è affidata la gestione del patrimonio comunale nonché l' adempimento di ogni ulteriore atto istruttorio;
 - f) *cessionario*: soggetto cui è rilasciato l' atto di concessione in uso dell' impianto.

ART. 3 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo, in orario extrascolastico, delle palestre annesse agli edifici scolastici, a norma dell'art. 90 comma 26 della L. 289/2002, nonché ai sensi della vigente normativa cui si rinvia, al fine di salvaguardare le strutture e identificare chiaramente le modalità di utilizzo degli impianti stessi.
2. Le attività e le finalità perseguite mediante la concessione in uso delle palestre scolastiche sono improntate a valorizzare gli edifici scolastici come centri di aggregazione e promozione dell'educazione sportiva e ricreativa della comunità cittadina, riconoscendo all'attività sportiva particolare valenza nei processi di crescita socio educativa e parte integrante dei percorsi di inclusione socio aggregativi attivati nel territorio.
3. Le palestre delle scuole del Comune di Castellabate e le attrezzature in esse esistenti, salvo diverso titolo, costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile del Comune di Castellabate.
4. È in ogni caso esclusa la concessione in uso a privati per fini di lucro nonché è esclusa ogni forma di subaffitto.

ART. 4 - QUADRO DELLE COMPETENZE

1. In relazione al razionale utilizzo e all' ottimale gestione delle palestre:
 - a) il Consiglio Comunale:
 - individua gli indirizzi generali per lo sviluppo e l' utilizzo delle palestre;
 - stabilisce la disciplina generale delle tariffe per l' utilizzo delle palestre;



- ha competenze in merito alla modifica al presente regolamento.
- b) La Giunta Comunale:
 - approva la tariffe per l' utilizzo degli impianti, su determinazione del responsabile del patrimonio, e le aggiorna annualmente. In mancanza di aggiornamento queste si intendono confermate fatto salvo il dovuto aggiornamento annuale agli indici ISTAT applicato direttamente dal Responsabile del Patrimonio;
 - esercita ogni altra funzione prevista dal presente regolamento.
- c) Il Responsabile del Patrimonio al fine di conseguire, con procedure semplificate e trasparenti, una gestione unitaria degli impianti, è competente, in via esclusiva, per tutti gli atti di gestione relativi a:
 - sottoscrizione delle concessioni in uso delle palestre;
 - espressione dei pareri in ordine alle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale;
 - determinazione del canone e/o delle tariffe da sottoporre all' approvazione della Giunta Comunale ivi compresi gli aggiornamenti annuali;
 - contestazioni al concessionario nelle ipotesi previste dal vigente regolamento;
 - promozione e coordinamento di tutti i provvedimenti amministrativi ed organizzativi per la concessione in uso in orario extrascolastico delle palestre annesse agli Istituti, nell'ambito degli orientamenti del presente regolamento.

ART. 5 – ATTIVITÀ AMMESSE

1. Ferme restando le necessità del comune di Castellabate e degli istituti scolastici, l'uso delle palestre è concesso esclusivamente per scopi inerenti ad usi sportivi, quali:
 - attività di avviamento e promozione dello sport;
 - attività motoria;
 - ginnastica;
 - preparazione atletica ed ogni altra attività sportiva.
2. In ogni caso le attività da esercitare devono essere compatibili con la destinazione d'uso della struttura e delle sue caratteristiche ed esercitate nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e delle condizioni di utilizzo di cui al presente regolamento.
3. Non sono ammesse attività con presenza di pubblico o manifestazioni aperte al pubblico, salvo che queste siano organizzate dall'Istituzione Scolastica o dal Comune di Castellabate, che si assumeranno in tal caso la responsabilità di cui alla vigente normativa in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblico spettacolo. Non sono, altresì, ammesse le competizioni sportive.
4. È fatto divieto inoltre di svolgere presso le palestre scolastiche attività con fini di lucro (pagamento biglietti, ecc.), nonché di esporre qualsiasi pubblicità commerciale.
5. La concessione può essere rilasciata solo per lo svolgimento delle attività previste nei rispettivi atti costitutivi e negli statuti, da svolgersi in orario extrascolastico ed è regolata con apposito atto concessorio da sottoscrivere tra il soggetto richiedente e il responsabile del patrimonio e nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

ART. 6 – SOGGETTO RICHIEDENTE E REQUISITI

1. Ai sensi dell' art. 90 comma 26 della L. 289/2002, possono stipulare l' atto di concessione con il Comune di Castellabate le società e le associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel comune di Castellabate o in comuni confinanti e che, pertanto, siano in possesso dei requisiti appresso indicati:



- a) costituite legalmente con atto costitutivo registrato;
- b) svolgimento di specifica attività compatibile con l' impianto oggetto della richiesta;
- c) assenza di scopi di lucro;
- d) non disporre di strutture proprie e/o di altre strutture date in concessione anche da altri comuni;
- e) non avere, il presidente/legale rappresentante della società o associazione, lite pendente nei confronti del comune di Castellabate e/o situazioni di debito nei confronti del comune di Castellabate.

ART. 7 – PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE

1. La procedura per richiedere l'uso delle palestre ha inizio, anno per anno, con la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, di idoneo avviso pubblico a cura del responsabile del patrimonio che sarà pubblicato all' albo pretorio on line del comune di Castellabate al fine di rendere edotti gli interessati della disponibilità delle strutture e dei relativi periodi in cui è ammesso l'utilizzo degli impianti (calendario di utilizzazione). Tale avviso indicherà il termine perentorio entro cui gli interessati potranno presentare relativa domanda di concessione. Tale termine concesso non può esser inferiore a giorni trenta.
2. Ai fini della redazione del calendario di utilizzazione di cui al precedente comma 1, il responsabile del patrimonio terrà conto delle esigenze dell' attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari, così come comunicate dai Dirigenti scolastici nonché delle esigenze del Comune. A tal fine il responsabile del patrimonio acquisisce i relativi nulla osta da parte dei dirigenti scolastici. Il nulla osta deve esser reso nel termine di giorni quindici dal ricevimento della richiesta. In mancanza, decorso inutilmente tale termine, il nulla osta da parte del dirigente scolastico verrà considerato reso in termini favorevoli.
3. Le istanze, a pena di inammissibilità, devono pervenire al responsabile del patrimonio entro e non oltre il termine stabilito dall' avviso pubblico (farà fede il timbro di protocollo dell' Ente sia se spedite a mezzo raccomandata a/r e sia se presentata a mano). Le istanze non conformi al modello predisposto dal responsabile del patrimonio saranno rigettate.
4. Nel caso in cui le richieste pervenute al Responsabile del patrimonio per singola struttura risultino in numero eccedente o concomitante (giorni e/o orario) rispetto agli spazi disponibili, l' assegnazione, istruite le istanze unitariamente e nel loro complesso, avverrà secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) affiliazione a Federazione Sportiva Nazionale del Coni e/o ad altro Ente di Promozione sportiva riconosciuta dal CONI;
 - b) attività sportiva svolta in favore diversamente abili (si terrà conto del numero di tali atleti tesserati al soggetto richiedente);
 - c) attività sportiva svolta in favore di minori (si terrà conto del numero di tali atleti tesserati al soggetto richiedente);
 - d) sede legale dell' associazione o della società nel Comune di Castellabate;
 - e) numero complessivo di tesserati al soggetto richiedente (compresi gli atleti di cui alle precedenti lettere b) e c);
 - f) in caso di ulteriore parità, si procederà a mezzo sorteggio pubblico;
 - g) per i soggetti richiedenti rimasti esclusi in virtù dell' applicazione delle precedenti lett. a), b), c) d), e) ed f) si procederà a verificare, in contraddittorio, se sussiste volontà degli stessi ad ottenere la conduzione degli impianti nei giorni e nelle ore rimaste libere.
5. La concessione in uso della stessa struttura può esser attribuita anche a più associazioni nello stesso giorno ad orari differenziati, fermo restando il principio che ogni associazione ha diritto



ad avere in concessione solo una struttura. In caso di concomitanza o eccedenza delle richieste riguardanti la medesima struttura, si applicherà quanto previsto al precedente comma 4.

6. Il rilascio della concessione sarà effettuato, per quanto possibile, in modo che vi siano frazioni di ora libere tra un turno e quello successivo. Al tal fine il responsabile del patrimonio si riserva la facoltà di apportare modifiche ai giorni o agli orari dei turni rispetto alla richiesta.
7. Il responsabile del patrimonio provvederà, al termine dell' istruttoria, a redigere apposita graduatoria (calendario di assegnazione) con l' indicazione dei soggetti richiedenti ammessi e dei giorni e delle ore concesse procedendo, successivamente, a stipulare apposito atto di concessione in uso con i richiedenti. Con la sottoscrizione della concessione si procederà alla consegna delle relative chiavi di ingresso all' impianto da restituire al termine della concessione. Copia della concessione è trasmessa al dirigente scolastico interessato.
8. Le istanze pervenute oltre la scadenza fissata dall' avviso pubblico e le istanze di utilizzo della palestra prodotte durante l' anno scolastico ma al di fuori di una esplicita programmazione di utilizzo da parte del responsabile del patrimonio, verranno esaminate tenuto conto del calendario di utilizzo e, dunque, tenendo conto della disponibilità dei giorni residui. In ogni caso i soggetti richiedenti indicati al presente comma devono osservare le norme del presente regolamento ed in particolare gli artt. 8 e 9.

ART. 8 – ISTANZA

1. La domanda di concessione in uso della palestra dovrà esser redatta secondo il modello e gli allegati predisposti dal responsabile del patrimonio e pubblicati all' albo pretorio on line ed indirizzate, in competente bollo da euro 14,92, al responsabile del patrimonio del Comune di Castellabate.
2. Nella domanda dovranno essere indicati, tra l' altro:
 - generalità del soggetto richiedente (presidente/legale rappresentante);
 - sede legale della società o dell'associazione, completo di codice fiscale o partita IVA;
 - indicazione della palestra per la quale è avanzata richiesta;
 - il periodo di utilizzo con indicazione delle fasce e giorni richiesti per l' utilizzo degli impianti;
 - numero degli istruttori sportivi e dei titoli da loro posseduti precisando che i suddetti titoli dovranno essere riferiti alle attività che si intendono svolgere nel programma presentato; dovranno altresì essere indicati i nominativi degli accompagnatori responsabili, dei direttori tecnici, dei preposti alla custodia e vigilanza dell' impianto richiesto in concessione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto espressamente dai successivi articoli e con allegazione di copia dei relativi documenti di riconoscimento. Tali nominativi saranno riportati nell' atto di concessione;
 - programma dell'attività che si intende svolgere con indicazione delle discipline sportive da praticare all' interno della palestra richiesta.
3. Le dichiarazioni e la documentazione di cui al comma precedente sono condizione indispensabile per l' esame dell' istanza e pertanto, la mancanza anche di una sola delle indicazioni e/o dei documenti richiesti in allegato di cui al successivo articolo 9, così come l' assenza del competente bollo sulla richiesta, comporterà l' automatica inammissibilità dell' istanza. Il responsabile del patrimonio di riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni, o di richiedere copia della documentazione comprovante le dichiarazioni rese. La non veridicità delle dichiarazioni rese e/o la mancata presentazione della documentazione nei termini prescritti determinerà la decadenza della domanda e la revoca di diritto della concessione, fatta salva la denuncia all' Autorità Giudiziaria.



4. Tutti i dati comunicati saranno trattati come stabilito dalla vigente normativa sulla riservatezza dei dati personali (legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni).
5. Ogni soggetto potrà presentare una sola richiesta di utilizzo per una sola palestra.
6. Oltre alla compilazione della summenzionata istanza, il legale rappresentante dell'Associazione o Società dovrà altresì allegare la documentazione richiesta all' art. 9 dal presente regolamento e comunque indicata nell' avviso pubblico. Il responsabile del patrimonio potrà, in sede di pubblicazione dell' avviso, richiedere ulteriore documentazione di cui alla vigente normativa.

ART. 9 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL' ISTANZA

1. La documentazione da allegare all' istanza, fermo restando l' ultimo periodo del comma 6 dell' art. 8, è costituita da:
 - a) copia dello statuto e dell' atto costitutivo dell'associazione regolarmente registrati e conformi alle normative vigenti dalla quale si evince il nominativo del legale rappresentante, le finalità e l'attività dell'associazione;
 - b) documentazione, o dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali del CONI o l' iscrizione a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dichiarazione di non affiliazione;
 - c) dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 contenente l' indicazione del numero complessivo degli atleti tesserati appartenenti alla società o associazione e con l' indicazione degli atleti minori di età e degli atleti diversamente abili;
 - d) dichiarazione sostitutiva antimafia da parte legale rappresentante dell' associazione e dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 che non sussistono cause di esclusione del potere di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell' art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.e.i.;
 - e) dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 che l' associazione svolge l' attività senza fini di lucro;
 - f) dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 che il legale rappresentante non ha lite pendente nei confronti del comune di Castellabate o non si trova in situazione debitoria nei confronti del Comune di Castellabate;
 - g) dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 che l' associazione svolge un' attività compatibile con l' impianto di cui si richiede la concessione ed è in possesso di idonea polizza assicurativa contro i rischi infortunio per i propri tesserati e che i singoli atleti sono in regola con la documentazione sanitaria richiesta dalla normativa vigente;
 - h) dichiarazione di impegno a versare apposito deposito cauzionale così come indicato nei successivi articoli nonché a sottoscrivere polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall' uso della palestra, degli impianti e delle attrezzature concesse in uso a copertura di eventuali danni a persone (massimale minimo euro 500.000,00) e di danni a cose (massimale minimo euro 50.000,00) da stipulare prima dell' inizio delle attività e dunque prima della sottoscrizione della concessione;
 - i) dichiarazione liberatoria che il comune di Castellabate e l' istituzione scolastica non potranno e non saranno chiamati in causa per rispondere dei danni eventualmente causati agli atleti, a soggetti terzi, a beni mobili o immobili derivanti dallo svolgimento delle attività e dall' uso delle strutture date in concessione con contestuale dichiarazione del concessionario di assumere gli obblighi di cui al D. Lgs. nr. 81/2008 e s.m.e.i.;
 - j) dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con cui si attesti di aver visionato l' impianto e le sue strutture e di ritenerlo idoneo all' uso di cui se ne richiede l' utilizzazione;
 - k) ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria pari ad euro 20,00 da versare sul c.c.p. del comune di Castellabate – servizio tesoreria – con causale “diritti di istruttoria uso palestre”;



- l) dichiarazione di impegno a contenere il numero dei partecipanti alle attività nei limiti della capienza dell' impianto;
 - m) dichiarazione di aver letto, compreso e dunque conoscere le norme previste dal vigente regolamento e di aver letto, compreso e dunque conoscere le tariffe relative all' uso delle palestre in orario extrascolastico;
 - n) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente oltre a copie dei documenti di riconoscimento di cui al precedente art. 8 comma 2.
2. Il responsabile del patrimonio nella redazione della modulistica, al fine di acquisire le relative dichiarazioni di cui alle lettere del precedente comma 1, può predisporre adeguata modulistica per una dichiarazione cumulativa.
3. L' assenza anche di uno solo dei documenti da allegare o delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1, o l' incompletezza delle stesse, rende l' istanza irricevibile.
4. Conclusa l' istruttoria e formata la graduatoria (calendario di utilizzazione), il responsabile del patrimonio, prima della sottoscrizione dell' atto di concessione, invita il soggetto richiedente, a pena di decadenza dall' assegnazione, a produrre entro quindici giorni, o diverso termine del responsabile del patrimonio,:
 - a) polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall' uso della palestra, degli impianti e delle attrezzature concesse in uso a copertura di eventuali danni a persone (massimale minimo euro 500.000,00) e di danni a cose (massimale minimo euro 50.000,00) da stipulare prima dell' inizio delle attività e dunque prima della sottoscrizione della concessione;
 - b) ricevuta di versamento sul c.c.p. del comune di Castellabate – servizio tesoreria relativa al canone di concessione in uso dell' impianto la cui somma verrà determinata dal responsabile del patrimonio tenendo conto dei giorni e delle ore richieste e concesse per la fruizione dell' impianto e delle tariffe approvate con delibera di Giunta Comunale;
 - c) verbale di consegna di cui al successivo art. 11 sottoscritto dal responsabile del patrimonio e dal concessionario;
 - d) cauzione pari ad euro 1.000,00 nelle forme di cui al successivo art. 10;
 - e) elenco nominativo degli atleti e del personale che accederà alla struttura. Tale elenco potrà successivamente esser modificato. Il numero degli atleti che accederanno non dovrà esser superiore alla capienza consentita.
5. L' assenza, o la mancata produzione nei termini, anche di uno solo dei documenti indicati al precedente comma 2 determina al decadenza dall' assegnazione.

ART 10 - CAUZIONE

1. All'atto della sottoscrizione della concessione il concessionario, a garanzia dell'adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento e dall' atto di concessione, deve esibire una cauzione mediante polizza fideiussoria, con garanzia a prima richiesta, nella misura di euro 1.000,00.
2. La cauzione verrà incamerata dal comune in caso di accertato danno alle strutture e attrezzature o di danno derivante comunque dalla violazione degli obblighi a carico del concessionario. Alla scadenza della concessione la cauzione viene restituita al concessionario previa verifica da parte del Responsabile del patrimonio del rispetto da parte del concessionario delle obbligazioni poste a suo carico. Nell'ipotesi che durante il periodo di validità della concessione il Comune incameri la cauzione per accertati danni o inadempienze, il concessionario è tenuto a reintegrare la cauzione, entro sette giorni decorrenti dalla richiesta, negli importi stabiliti nel presente regolamento, pena la revoca della stessa. Si rinvia al successivo art. 22.



3. In ogni caso le attività non potranno esser esercitate nuovamente prima del reintegro della cauzione.

ART. 11 - VERBALE DI CONSEGNA

1. Prima della sottoscrizione della concessione verrà redatto, in contraddittorio tra il responsabile del patrimonio e il concessionario, un verbale di consegna degli impianti e delle attrezzature date in uso nello stato in cui si trovano.
2. Il concessionario rimane responsabile di tutte le attrezzature descritte, mobili, immobili e suppellettili, sino a quando non sarà restituita al Comune la disponibilità del tutto, da accertarsi a mezzo verifica risultante da nuovo apposito verbale redatto in contraddittorio.
3. Non comporta responsabilità il deterioramento imputabile al normale e corretto uso delle attrezzature.
4. Sono vietate modifiche di qualsiasi natura ai beni e agli impianti dati in concessione che non vengano autorizzate.

ART. 12 – CARATTERE DELLE CONCESSIONI

1. La concessione è il provvedimento con cui l' Ente conferisce posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone la sfera giuridica ed attribuendo posizioni e facoltà nuove senza alcun pregiudizio per i diritti di proprietà del Comune di Castellabate e senza alcun pregiudizio per gli altri diritti degli Istituti scolastici.
2. Il concessionario non può cedere la propria posizione se non previa autorizzazione da parte dell' Ente concedente e con tutti i limiti ed i pesi gravanti su di essa. La concessione può estinguersi per: scadenza del termine, estinzione dell' ente o dell' associazione, revoca e negli altri casi previsti dalla legge o dal presente regolamento.
3. Tutte le concessioni hanno carattere precario. Esse non possono avere una durata superiore a quella stabilita nell' atto di concessione e comunque non possono avere una durata superiore all' anno scolastico di riferimento. Nel caso di revoca il concessionario non ha diritto a pretendere alcun risarcimento e/o indennizzo e/o a rimborso del canone per i giorni e le ore non usufruite. È vietato, in ogni caso, il rinnovo o la proroga della concessione.
4. Tutte le concessioni che verranno conferite sono da ritenersi di natura onerosa fatta salva l' ipotesi di cui all' art. 21 comma 12.
5. Il rilascio delle concessioni è soggetto ad imposta di bollo da euro 14,62 come previsto dal Decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze del 24 maggio 2005. La medesima imposta di bollo dovrà esser apposta sulla relativa istanza.

ART. 13 – USO DEGLI IMPIANTI

1. I concessionari debbono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata. Per nessun motivo, in nessuna forma e per altro titolo i concessionari potranno consentire l' uso, anche parziale e/o gratuito, degli impianti a terzi, sotto pena della immediata revoca della concessione.

ART. 14 – ACCESSO AGLI IMPIANTI

1. L' accesso è consentito unicamente al personale e agli atleti autorizzati. In caso di ingresso agli impianti di persone non autorizzate ne risponderà il concessionario e in via solidale, se furono nominate delle persone addette alla custodia o sorveglianza, anche questi ultimi.



2. In ogni caso non è consentito l'ingresso all'impianto:
 - a) agli atleti o iscritti alle Associazioni non accompagnati da un dirigente, o allenatore, o responsabile, il cui nome deve essere indicato nella richiesta di cui al precedente articolo 8 comma 2;
 - b) agli studenti non accompagnati da almeno un insegnante dell' Istituto, appositamente incaricato dal dirigente scolastico;
 - c) ogni altro soggetto terzo estraneo non facente parte della società e/o associazione e comunque non autorizzato o tesserato.
3. È fatto esplicito obbligo ai concessionari di rilasciare ai propri soci, atleti ecc. una apposita tessera di riconoscimento da esibire su richiesta del personale del Comune di Castellabate o dell' istituto scolastico addetto alla sorveglianza e di comunicare, all' atto della stipula della concessione, l' elenco nominativo dei soggetti che accedono alla struttura.
4. Il concessionario è il responsabile della custodia dei locali durante i giorni e le ore di utilizzo da parte della società, salvo espressa diversa nomina da indicare nell' istanza e riportata poi nell' atto di concessione.
5. L'entrata nella palestra deve avvenire all' orario indicato nell' istanza, o a quello determinato dal responsabile del patrimonio tenuto conto delle esigenze comunicate. In ogni caso deve essere scrupolosamente osservato l'orario assegnato, con particolare riguardo a quello del termine delle attività, che, comunque, non potrà protrarsi oltre il termine indicato nell' atto di concessione.
6. Mentre nella palestra si svolgono le attività, gli atleti della successiva Società o corso, in attesa dell'orario di inizio del proprio turno di allenamento, non devono assolutamente entrare nell' impianto sino all'inizio del loro turno.
7. E' obbligo che un dirigente o responsabile della società rimanga all'interno dell'impianto fino a quando non sia uscito l'ultimo degli atleti. Particolare attenzione dovrà essere usata da coloro che usufruiscono dell'ultimo turno.

ART. 15 - CONDIZIONI DI UTILIZZO. NORME DI COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ

1. I soggetti che ricevono in concessione l' uso delle palestre sono responsabili del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, nel rispetto del presente regolamento e di tutte le norme in materia di sicurezza e ordine pubblico. L'uso dei locali deve in ogni caso corrispondere all'attività indicata nell'atto di concessione.
2. Il concessionario assume, per l'arco temporale di utilizzo della palestra, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D. Lgs. nr. 81/2008 e s.m.e.i.. Il concessionario, pertanto, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.
3. L'uso dell' impianto, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione quindi di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione Comunale e dell' Istituzione Scolastica.
4. I concessionari si assumono inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o comunque di terzi, sull'uso della palestra e degli impianti concessi, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall' Amministrazione Comunale sugli impianti, servizi e strutture medesime, causino danno, nocumento, rischi, ecc. alla funzionalità degli stessi.



5. Durante il periodo di concessione il Comune e i dirigenti scolastici sono sollevati da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo della palestra da parte dei terzi concessionari. A tal fine il concessionario rilascia, all'atto dell'istanza, dichiarazione liberatoria all'Amministrazione comunale, esentandola da ogni responsabilità relativa allo svolgimento dell'attività per cui è stata rilasciata la concessione e provvederà alla stipula di apposita polizza assicurativa prima della sottoscrizione della concessione. Per effetto di tale dichiarazione liberatoria il concessionario si assume la diretta responsabilità civile e penale dell'attività che si svolgerà negli impianti con tutte le conseguenze dirette ed indirette ad essa connesse, esonerando il comune di Castellabate e l'Amministrazione scolastica da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose.
6. Eventuali danni causati alle strutture e attrezzature dalla presenza di fruitori in orario extrascolastico saranno addebitati al concessionario, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli impianti, delle attrezzature, arredi, accessori, ecc.. L'onere relativo al ripristino è a carico del concessionario, che si rapporterà con il responsabile del patrimonio per i lavori necessari e il termine in cui eseguirli, salvo le azioni nei confronti della società assicurativa e le eventuali azioni a titolo di risarcimento del danno.
7. Il concessionario, o il diverso soggetto individuato nell'atto di concessione, è responsabile della custodia, apertura e chiusura dei locali durante il periodo di concessione nonché delle chiavi di accesso ai locali. Egli dovrà controllare lo stato della palestra prima, durante e dopo l'uso concesso e segnalare tempestivamente al dirigente scolastico e al Comune eventuali danni occorsi a persone nonché ogni danno alla palestra, alla struttura, agli impianti ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo o mancata fruizione della palestra. In caso di mancata segnalazione, sarà ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo concessionario che ha utilizzato la struttura.
8. L'accesso alla palestra è consentito unicamente nei giorni e orari indicati nella concessione.
9. Ai fruitori delle palestre è comunque fatto assoluto divieto di accedere ai locali della scuola e agli altri locali non oggetto di concessione.
10. All'interno delle palestre e degli spogliatoi è tassativamente vietato:
 - a) accedere senza indossare gli appositi indumenti e calzature;
 - b) installare attrezzi fissi e impianti che alterino lo stato iniziale della struttura ovvero che ne possano ridurre la disponibilità di spazio;
 - c) lasciare materiale di ingombro (tavoli, tappeti, attrezzi ginnici, ecc.) o rifiuti;
 - d) manipolare gli impianti;
 - e) far entrare persone estranee al gruppo autorizzato;
 - f) fumare;
 - g) installare cartelloni pubblicitari o qualsiasi altro elemento che possa essere di richiamo pubblicitario.
11. Le attrezzature sportive mobili, una volta utilizzate, dovranno essere riposte a cura del concessionario negli appositi spazi.
12. L'inosservanza di anche una soltanto delle condizioni di corretto utilizzo dettate dal presente articolo costituisce motivo sufficiente per procedere ai sensi del successivo art. 22, senza che il concessionario possa pretendere diritti di sorta, fatto salvo la richiesta del Comune di chiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni arrecati ai locali e alle attrezzature ricevuti in uso.
13. I concessionari, e chiunque altro ammesso in virtù della concessione a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, si intendono obbligati ad osservare, ed a fare osservare, la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei



servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune di Castellabate in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza in cui riconoscono di averli ricevuti dal Comune, come risulterà dal verbale dallo stato d'uso e di consistenza redatto al momento della consegna, sottoscritto dalle parti e allegato all'atto concessorio.

ART. 16 – OBBLIGHI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. L'istituzione scolastica, oltre a quant' altro indicato nel presente regolamento, si impegna altresì a:
 - a) garantire la fruizione della palestra per i giorni e le ore oggetto di concessione;
 - b) segnalare tempestivamente al Comune eventuali usi non corretti degli impianti da parte dei concessionari, nonché particolari condizioni o circostanze suscettibili di produrre effetti negativi sulla struttura o sulla sicurezza dei partecipanti alle attività, nonché inadempienze relative agli obblighi contrattuali assunti.

ART. 17 – PULIZIA

1. La pulizia delle palestre per l' uso extrascolastico è assicurata dal comune di Castellabate i cui oneri saranno sostenuti a mezzo del pagamento delle tariffe che verranno richieste al concessionario.
2. Il concessionario deve assicurare, durante il periodo del suo utilizzo e al termine dell'uso quotidiano, un adeguato ordine e la funzionalità dei servizi igienici, degli spogliatoi e del campo da gioco. Eventuali oneri economici sostenuti dal concessionario non danno luogo a scomputo dal canone o tariffa. In ogni caso, in caso di uso continuato dell' impianto da parte di diversi concessionari, deve esser assicurata la consegna dell' impianto, al concessionario successivo, nelle stesse condizioni di pulizia ricevute e senza pregiudizio dei servizi igienici, degli spogliatoi e del campo da gioco.

ART. 18 – ESONERO RESPONSABILITÀ

1. Il Comune di Castellabate e l' Istituzione scolastica non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed ugualmente non rispondono degli eventuali danni materiali che agli utenti e a terzi possono, comunque, derivare nello svolgimento delle attività sportive.

ART. 19 – PERSONALE DIPENDENTE

1. Nei casi di concessione in uso delle palestre, qualora i concessionari intendano avvalersi di figure professionali come lavoratori dipendenti, dovranno provvedere a corrispondere agli stessi il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza. Il suddetto trattamento economico e normativo dovrà essere corrispondente alla qualità e durata della prestazione effettuata per conto dei Concessionari stessi.
2. I Concessionari dovranno, altresì, espressamente provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente sollevano l'Amministrazione comunale dal rispondere, sia agli interessati che agli altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.



ART. 20 – OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. Il Comune di Castellabate, giuste disponibilità di bilancio, provvederà a sue spese e nelle forme che a suo giudizio riterrà più idonee e convenienti, alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, intendendosi per tali quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge e secondo l'interpretazione data delle stesse dalla giurisprudenza.
2. Durante la concessione il comune di Castellabate potrà eseguire le verifiche ed i lavori che discrezionalmente ritenga necessari previo avvertimento del concessionario, che, tuttavia non può rifiutarli. Per i giorni di effettiva esecuzione delle opere o interventi il concessionario non può chiedere risarcimenti danni o indennizzi. Ha solo diritto al rimborso, su richiesta, della quota parte di canone per i giorni e le ore non usufruite qualora non sia possibile prolungare le attività sportive al termine della conclusione dei lavori o interventi.
3. Le attrezzature e gli impianti, consegnati dal Comune di Castellabate ai concessionari, non potranno da questi, in alcun modo, essere alienate o distrutte. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi volta per volta.
4. E' fatto esplicito divieto al concessionario di procedere, dopo la sottoscrizione dell'atto concessorio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Responsabile del Patrimonio. Eventuali migliorie apportate alla struttura e agli impianti senza l'espressa autorizzazione del responsabile del Patrimonio determinerà l'immediata revoca del rapporto concessorio. In questo caso, il concessionario dovrà procedere al ripristino dello stato dei luoghi fermo restando il risarcimento degli eventuali danni prodotti. Ove trattasi di opere non più rimovibili le stesse rimarranno acquisite al patrimonio indisponibile del comune e non daranno diritto ad alcun indennizzo o risarcimento a favore del concessionario anche se tali migliorie abbiano portato degli aumenti di valore dell'impianto. È fatta salva la richiesta di risarcimento danni nei confronti del concessionario e la denuncia all'A.G.

ART. 21 – TARIFFE E SPESE DI CONSUMO

1. Per l'uso delle palestre scolastiche, è dovuto, da parte del concessionario, il pagamento delle quote stabilite nel tariffario, approvato con apposita deliberazione della Giunta Comunale. L'applicazione delle tariffe, rapportate ai giorni e ore (o frazioni di ore) di utilizzo, determina il canone concessorio.
2. La determinazione delle tariffe è di competenza del responsabile del patrimonio mentre spetta alla Giunta Comunale l'approvazione delle stesse. Le tariffe hanno effetto dal 1° gennaio dell'esercizio successivo. Nella fase transitoria immediatamente successiva all'adozione del presente regolamento le tariffe deliberate dalla Giunta sono immediatamente applicabili.
3. Le tariffe per la concessione in uso delle palestre sono determinate in base alla tipologia di struttura, e sono corrisposte in relazione all'uso orario, al giorno di utilizzo e sono dovute indipendentemente dall'effettivo utilizzo degli impianti. Le stesse sono comprensive delle spese da sostenere per la pulizia dei locali, nonché di ogni altro onere previsto dalla legge.
4. Le tariffe determinate ai sensi dei commi precedenti comprendono anche la quota forfetaria di spesa per consumi delle utenze. La stessa sarà adeguata annualmente su base ISTAT salvo conguaglio sulla base delle tabelle di aggiornamento previste dalle Aziende erogatrici e fatta salva diversa revisione da parte del Responsabile del Patrimonio.
5. La determinazione delle tariffe deve tener conto dei seguenti fattori:
 - a) valutazione patrimoniale;
 - b) redditività presunta della struttura sportiva;
 - c) gravosità degli oneri correlati alle utenze;



- d) opere di investimento necessarie;
- e) ulteriori elementi stabiliti dalla giunta comunale.
6. La quantificazione del canone concessorio da corrispondere sulla base delle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale, sarà fatta sulla somma delle ore, o frazioni di ore, concesse e a prescindere dall' effettivo utilizzo.
 7. Il canone viene versato, in un'unica soluzione e prima della stipula dell' atto concessorio, presso la tesoreria comunale secondo le modalità comunicate dal responsabile del patrimonio.
 8. In corso di esecuzione della concessione, il canone può essere rideterminato qualora il Comune effettui, a proprio carico, spese di miglioria nella struttura data in concessione. È fatto salvo, in ogni caso, quanto indicato all' art. 4 lett. b) e c) in materia di aggiornamenti annuali.
 9. Il comune si riserva la facoltà di recesso, con preavviso di almeno trenta giorni, o di diverso congruo minor termine in relazione alla durata della concessione, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in caso di mancata accettazione del nuovo canone da parte del concessionario, senza indennizzo alcuno e senza rimborso del canone per i giorni e le ore non usfruite.
 10. Il regolare versamento del canone della stagione precedente rappresenta la condizione necessaria per ottenere la concessione nelle stagioni successive.
 11. Non sono ammesse esenzioni o riduzioni nel pagamento delle tariffe e del canone ad esclusione dell' ipotesi di cui al successivo comma 12.
 12. Per le associazioni sportive affiliate al CIP (Comitato Italiano Paralimpico) la concessione delle strutture avviene a titolo gratuito ove l' attività viene svolta da soli atleti diversamente abili con dichiarazione a rendere da parte del presidente dell' associazione.
 13. Il responsabile dell' area economico finanziaria provvederà ad individuare apposito capitolo in cui verranno iscritte le entrate derivanti dalla gestione degli impianti.

**ART. 22 – SOSPENSIONE, DECADENZA, REVOCA DELLE CONCESSIONI E SANZIONI.
RINUNCIA DA PARTE DEL CONCESSIONARIO.**

1. Il Responsabile del patrimonio, anche su richiesta del dirigente scolastico, ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare, con adeguata motivazione, gli orari ed i turni di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni di carattere contingente, tecniche o di manutenzione degli impianti nonché per sopraggiunti interessi contingenti del Comune o dell' Istituzione Scolastica.
2. In considerazione del carattere della necessità, a seguito delle eventuali limitazioni di cui al precedente comma, non deriveranno conseguenze di sorta per i rapporti patrimoniali intercorsi tra Comune e concessionari per la disponibilità dell' impianto in uso. Pertanto al concessionario nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento e/o indennizzo e/o di restituzione del canone. L' atto che dispone la sospensione prevede altresì il termine entro cui la concessione inizierà nuovamente a decorrere. La sospensione determinata da condizioni contingibili e urgenti può esser disposta con preavviso anche di 24 ore senza che il concessionario possa nulla eccepire. Negli altri casi il termine da concedere al concessionario non deve esser inferiore a giorni sette. Nel solo caso in cui al termine del periodo di sospensione il concessionario non abbia più l' interesse alla prosecuzione del rapporto concessorio, giusta regolare comunicazione di rinuncia, il responsabile del patrimonio provvederà al rimborso della quota parte del canone tenuto conto delle tariffe applicate in sede di rilascio della concessione e dei giorni e/o ore non usfruite. Il concessionario, in caso



di rimborso, non avrà diritto a risarcimento e/o indennizzo e/o interessi e rivalutazione monetaria. Contestualmente verrà pronunciata la decadenza.

3. La concessione potrà essere immediatamente revocata dal responsabile del patrimonio, in qualsiasi momento e con incameramento della cauzione, nelle ipotesi di:
 - a) omessa presentazione nei termini della documentazione eventualmente richiesta;
 - b) produzione di documenti falsi che consentirono il rilascio della concessione;
 - c) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
 - d) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
 - e) mancato rispetto degli obblighi previdenziali nei confronti del personale utilizzato;
 - f) cessione della concessione a terzi;
 - g) subaffitto degli impianti;
 - h) mancata riparazione dei danni prodotti o mancato ripristino dello stato dei luoghi;
 - i) mancato rispetto dei divieti contenuti nei precedenti articoli per i quali è disposta espressamente la revoca immediata della concessione;
 - j) mancato rispetto di quant' altro previsto nell' atto di concessione per il quale sia prevista la revoca immediata della concessione.
 - k) contestazione per due volte consecutive, nell' ambito del medesimo rapporto concessorio, anche di una sola delle fattispecie di cui al successivo comma 4 lettere a), b), c), d) ed e).
4. Si procede alla sospensione dell' efficacia dell' atto di concessione, all' ordine di sospensione immediata di ogni attività, e all' irrogazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, nelle ipotesi di:
 - a) violazione del calendario e/o dell' orario concordato;
 - b) gravi mancanze o negligenze nell' utilizzo della palestra e/o degli impianti ivi compreso l' aver permesso l' accesso alla palestra a oggetti non autorizzati;
 - c) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce di così come indicato all' art 17 comma 2;
 - d) danni alla palestra e/o alle strutture e/o agli impianti;
 - e) omessa custodia e/o vigilanza alla palestra.
5. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente comma 4, la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è quella prevista dall' art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.e.i.. La sospensione dell' atto di concessione decorre dalla contestazione del responsabile del patrimonio e fino all' esibizione della prova di aver proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all' art. 7 bis del D. Lgs. nr. 267/2000.
6. Se al verificarsi anche di una delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del precedente comma 4 derivino anche danni alla palestra e/o alle strutture e/o agli impianti, si procederà all' incameramento della cauzione fatta salva ogni successiva azione per il risarcimento del danno. In tal caso la sospensione produrrà i suoi effetti, e le attività non potranno esser esercitate, fino al reintegro della cauzione senza escludere anche il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e la riparazione del danno o il ripristino dello stato dei luoghi. La medesima procedura si applica anche al verificarsi dell' ipotesi di cui alla lettera d) del precedente comma 4. Nella ipotesi in cui non si proceda, nei termini previsti dal responsabile del patrimonio, al reintegro della cauzione, alla riparazione del danno e al ripristino dello stato dei luoghi, si procederà ai sensi del precedente comma 3. In nessun caso il concessionario potrà richiedere la ripetizione del canone già versato all' atto della stipula della concessione per i giorni non usufruiti a causa della pronuncia di sospensione e né potrà richiedere risarcimento del danno o indennizzo. I giorni non usufruiti a causa della pronuncia della sospensione non potranno esser oggetto di nuova fruizione in altra data.



7. Nelle ipotesi di revoca l'atto concessorio cessa di produrre i suoi effetti con decorrenza immediata e il comune provvederà a incamerare la cauzione prestata a titolo di risarcimento degli obblighi contrattuali fatto salvo la richiesta del risarcimento del maggiore danno. In nessun caso il concessionario potrà richiedere la ripetizione del canone già versato all'atto della stipula della concessione e né ha diritto a indennizzi o risarcimento del danno.
8. L'Amministrazione comunale, con delibera di Giunta Comunale, si riserva, altresì, la più ampia facoltà di revocare la concessione per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere risarcimenti e/o indennizzi. Il responsabile del patrimonio, previa verifica della cessazione delle attività, dello sgombero dei locali e della sottoscrizione del verbale di cui al precedente art. 11, provvederà al rimborso della quota parte del canone tenuto conto delle tariffe applicate in sede di rilascio della concessione e dei giorni e/o ore non usufruite. Il concessionario in caso di rimborso non avrà diritto a risarcimento e/o indennizzo e/o interessi e rivalutazione monetaria. È fatto salvo l'incameramento del deposito cauzionale nelle ipotesi previste dal presente regolamento e l'eventuale azione di risarcimento danni.
9. Durante l'esecuzione del rapporto concessorio, ove il concessionario voglia rinunciare all'atto di concessione dovrà effettuare idonea comunicazione al responsabile del patrimonio. Il responsabile del patrimonio, previa verifica della cessazione delle attività, dello sgombero dei locali e della sottoscrizione del verbale di cui al precedente art. 11, provvederà al rimborso della quota parte del canone tenuto conto delle tariffe applicate in sede di rilascio della concessione e dei giorni e/o ore non usufruite. Il concessionario in caso di rimborso non avrà diritto a risarcimento e/o indennizzo e/o interessi e rivalutazione monetaria. È fatto salvo l'incameramento del deposito cauzionale nelle ipotesi previste dal presente regolamento e l'eventuale azione di risarcimento danni.
10. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicherà la L. 689/81 e s.m.e.i..

ART. 23 – VIGILANZA

1. Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o regolamento, compete al Comune di Castellabate, nel corso della concessione, ampia facoltà di provvedere, nel modo più adeguato, alla vigilanza sull'uso dell'impianto e delle attrezzature, nonché alla verifica del rispetto di tutte le norme di legge e regolamenti in materia.
2. Ai fini di cui sopra, i concessionari si intendono espressamente obbligati a fornire al personale del Comune di Castellabate, alla Polizia Municipale e al dirigente scolastico, incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che venissero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.
3. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di ogni diritto che possa al Comune di Castellabate competere, i concessionari, ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare, immediatamente, agli ordini che venissero impartiti dal responsabile del patrimonio e/o da coloro che sono preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà del comune di Castellabate.

ART. 24 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Restano in vigore, fino alla naturale scadenza, le regolari concessioni rilasciate e disciplinanti l'utilizzo degli impianti ed adottati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento



secondo la normativa allora vigente. Alla loro scadenza è vietata ogni forma di proroga o rinnovo delle stesse pena la nullità dell'atto.

2. Quale disciplina transitoria relativa all'anno scolastico 2011-2012 il responsabile del patrimonio è autorizzato, a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, a provvedere immediatamente, con idoneo avviso pubblico, a rendere noto la disponibilità delle palestre. Le istanze già agli atti del comune di Castellabate non saranno prese in considerazione per il rilascio della concessione. Pertanto i soggetti interessati dovranno presentare nuova istanza conforme al presente regolamento, all'avviso pubblico e alla relativa modulistica. Sono fatti salvi i nulla osta dei dirigenti scolastici già acquisiti salvo diversa disposizione contraria.
3. Il Responsabile del patrimonio, per il solo anno scolastico 2011-2012, è autorizzato a derogare ai termini perentori di cui al vigente regolamento al fine di consentire l'immediata fruizione delle palestre.
4. È espressamente abrogato il "Regolamento comunale per utilizzazione impianti sportivi e palestre scolastiche di proprietà comunale" approvato con delibera di C.C. nr. 46 del 28.09.2001.
5. Tutte le disposizioni o prescrizioni contrastanti con il presente regolamento, cesseranno di produrre effetti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
6. Ogni pubblicazione all'albo pretorio on line ha efficacia di notifica ad ogni effetto di legge.

ART. 25 - RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. In sede di avvio di procedura per recepire le disponibilità alla concessione in uso degli impianti e in sede di sottoscrizione dell'atto di concessione il Responsabile del Patrimonio può inserire tutte quelle clausole che possano tutelare le ragioni giuridiche ed economiche dell'Ente.
4. Ai fini dell'avvio della procedura, dell'assegnazione ed utilizzo delle palestre, si rinvia altresì alle norme di cui al D. Lgs. nr. 81/2008 e al T.U.L.P.S..
5. Fatto salvo le maggiori diverse sanzioni previste dalla normativa di settore e/o le diverse fattispecie penali, per le violazioni alle norme del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 7bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.e.i..

ART. 26 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Il presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, nr. 241 e s.m.e.i., sarà tenuto a disposizione del pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune di Castellabate affinché chiunque ne possa prendere visione in qualsiasi momento.